



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)  
CENTRALINO: 075 5836002/015  
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

**NUMERO COMUNICATO 105    DATA COMUNICATO 04/02/2019**  
**STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

## Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 2503

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 31 Gennaio 2019**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Squicquero n. 4787/1290 pfd 17-18MS/gt del 15/11/2018

### NEI CONFRONTI DI:

- 1- Sig.ra CASALICCHIO Virginia, arbitro effettivo della Sezione AIA di Orvieto;
- 2- La società ORVIETANA CALCIO Srl;

Per rispondere dei seguenti addebiti:

*-“la Sig.ra Casalicchio Virginia, arbitro effettivo della sez. AIA di Orvieto, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art.40 comma 1 e 4, lettera a) del Reg. AIA, per aver diretto la gara amichevole Orvietana – Pontevecchio del 20.08.2017, senza la preventiva autorizzazione dell’AIA;*

*- “ la soc. Orvietana Calcio Srl della violazione di cui all’art.4 comma 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed aggettiva per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente”.*

### FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il procuratore Federale Interregionale ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale l’Orvietana Calcio e Canalicchio Virginia per rispondere degli addebiti suindicati.

All’udienza di trattazione del 31.01.2019 sono presenti: il dott. Giuseppe Patassini, in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.; l’incolpata Canalicchio Virginia nonchè l’Avv. Solini Colale in rappresentanza dell’Orvietana Calcio.

Preliminarmente si da atto dell’intervenuta definizione della vicenda ai sensi dell’art. 23 CGS nei confronti dell’Orvietana Calcio, a seguito dell’accordo raggiunto con la procura federale sulla base di una sanzione di €. 400,00 di ammenda.

Quanto alla posizione nei confronti della Casalicchio Virginia la Procura ha concluso chiedendo l’applicazione di una sanzione di quattro mesi di sospensione.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati alla Casalicchio Virginia sono pacifici e non contestati dalla stessa deferita. La Casalicchio evidenzia, peraltro, che il proprio comportamento è stato improntato a totale buona fede, avendo semplicemente acceduto alla richiesta di arbitrare la partita che le era stata rivolta da un dirigente della società Orvietana a lei ben conosciuto, mentre si stava allenando da sola nella pista di atletica limitrofa al campo di gioco.

Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che il comportamento della deferita integri senza dubbio la violazione contestata; tuttavia, considerata l'effettiva buona fede della Casalicchio nonché il fatto quest'ultima ha già scontato la sanzione di un mese di sospensione cumminatale dal collegio di disciplina dell'AIA, si ritiene che la sanzione debba essere contenuta in un mese di sospensione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Territoriale Federale, applica

- Nei confronti di Casalicchio Virginia, la sanzione di un mese di sospensione.
- Dichiarare l'efficacia della sanzione dell'ammenda di €. 400,00 a carico dell'Orvietana Calcio Srl definita ai sensi dell'art.23 CGS.

**Il Tribunale Federale Territoriale**  
Avv. Francesco Temperini Presidente  
Comm. Vincenzo Internò  
Avv. Maurizio Lorenzini

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 4 FEBBRAIO 2019.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace